NUOVE NORME VALUTARIE E ISTITUZIONE DI UN MERCATO LIBERO DI BIGLIETTI DI STATO E DI BANCA ESTERI

Art. 5

Ai residenti e' fatto divieto di possedere quote di partecipazione in societa' aventi la sede fuori del territorio della Repubblica nonche' titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero se non in base ad autorizzazioni ministeriali. I residenti che assumono partecipazioni in societa' aventi la sede fuori del territorio della Repubblica e che divengano proprietari di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero hanno l'obbligo di farne dichiarazione alla Banca d'Italia, con le modalita' ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero. Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero puo' essere stabilito l'obbligo del deposito dei titoli azionari e obbligazionari menzionati nel comma precedente presso la Banca d'Italia o aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa.

---------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Decreto Ministeriale 6 giugno 1956 (in G.U. 07/06/1956, n. 138), e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 giugno 1956, cambiato prima di entrare in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri
Estremi	Decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-valutarie-e-istituzione-di-un-mercato-libero-di-biglietti/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it